



Automobile Club Sassari

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE**

**PRESSO LA SEDE DELL'AUTOMOBILE CLUB SASSARI**

*SASSARI – VIALE ADUA n. 32*

(Smart CIG: ZAC3283E2D)

Servizio Manutenzione del verde a decorrere dal 01/08/2021

## Sommario

CAPITOLATO SPECIALE 'APPALTO.....	3
1. OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
2. ATTIVITA' INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	3
3. DURATA DEL CONTRATTO .....	4
4. IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTI DELLA SICUREZZA .....	4
5. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	4
6. PERSONALE E SICUREZZA .....	5
7. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI.....	5
8. DOCUMENTI CONTRATTUALI .....	6
9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	6
10.SOSPENSIONE DEL SERVIZIO .....	6
11.ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	6
12.PENALI .....	7
13.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA .....	7
14.RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI .....	7
15.DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO .....	8
16.FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE .....	8
17.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA.....	8
18.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	9
19.ALTRE CLAUSOLE .....	9

## **CAPITOLATO SPECIALE 'APPALTO**

### **1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto concerne il servizio di manutenzione di due aree verdi (dim. circa 17,50 x 4,0 m) prospicienti il fabbricato dell'AC Sassari sito in viale Adua 32. Tali aree verdi sono meglio individuate nella foto aerea allegata, in calce, al presente documento.

### **2. ATTIVITA' INERENTI LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Il gestore deve provvedere all'esecuzione delle attività di seguito elencate e secondo le specifiche tecniche e le modalità dettagliate:

1. ripristino iniziale del manto erboso;
2. mantenimento e pulizia dell'area verde ed in particolare dei tappeti erbosi;
3. sfalcio con tagliaerba nelle aree verdi investite da vegetazione erbacea naturale, e sfalcio con mezzi idonei della vegetazione erbacea naturale nelle aree verdi di ridotto sviluppo e/o di difficile accesso;
4. eliminazione della vegetazione arbustiva ed arborea infestante e pulizia da eventuali rifiuti urbani;
5. manutenzione del patrimonio arboreo e/o arbustivo;
6. sistemazione e manutenzione degli impianti di irrigazione, da definirsi comunque compiutamente in funzione delle lavorazioni effettivamente necessarie.

Ogni intervento deve essere eseguito per garantire la sicurezza della circolazione pedonale e stradale, nonché la pulizia e il decoro dei luoghi.

Lo sfalcio, la rasatura e lo sgombero delle erbe devono essere effettuati mantenendo costantemente l'altezza del prato, in modo che non ecceda circa i 10 cm. La frequenza del taglio deve essere calcolata per soddisfare questa esigenza. La rasatura dei tappeti erbosi seminati deve comunque essere eseguita ogni qualvolta venga ritenuta tecnicamente necessaria. Si dovrà provvedere, qualora ritenuta necessaria, alla concimazione da eseguirsi con idonei concimi minerali a lenta cessione, atti a rinforzare l'apparato radicale delle essenze prative.

Non dovranno ritrovarsi, al termine di ogni intervento di sfalcio cumuli, depositi di materiale vegetale né sui prati né nelle zone limitrofe.

La potatura di contenimento di arbusti e cespugli, che consiste nella eliminazione dei rami vecchi, selezione e accorciamento dei rami più giovani, dovrà avvenire mantenendo la forma propria degli arbusti e garantendo la conservazione delle loro caratteristiche ornamentali. La potatura dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura della specie.

Il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti irrigui comprende l'apertura degli impianti la verifica della loro funzionalità, la manutenzione ordinaria di irrigatori statici e dinamici e delle centraline degli stessi, la riparazione e sostituzione di tutte le parti danneggiate o non funzionanti. In tal senso prima dell'intervento dovrà essere fornito il preventivo di spesa con indicazione delle ore di lavoro necessarie e dello specifico materiale che verrà impiegato per l'intervento.

Sono inoltre a carico del gestore la raccolta ed il conferimento di ogni materiale risultante dalla lavorazione delle aree verdi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale.

Sarà onere e cura della ditta affidataria fornire tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto il rapporto delle attività svolte durante la giornata, con indicazione dell'ora di inizio e dell'ora di fine.

### **3. DURATA DEL CONTRATTO**

La durata del contratto è fissata in n. 2 (due) anni a far data dal 01/082021.

L'Ente si riserva inoltre la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all'Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di affidamento della nuova gara. La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dalla Stazione Appaltante, e dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara.

### **4. IMPORTO DEL CONTRATTO E COSTI DELLA SICUREZZA**

L'importo complessivo per la durata biennale del contratto è pari, preliminarmente, a complessivi 2.430,00 euro, determinato sulla base delle seguenti indicazioni:

- a) € 150,00 (+ IVA split payment) quale una tantum importo annuo per ripristino iniziale del manto erboso;
- b) € 70,00 (+ IVA split payment) quale importo mensile per mantenimento (sfalcio, pulizia, ecc.) dell'area verde;
- c) €/ora 17,50 (+ IVA split payment), oltre fornitura materiale necessario, per intervento da parte del personale specializzato per la sistemazione e mantenimento impianto d'irrigazione. Per tale lavorazione viene assunta, a livello preliminare, una spesa annua di € 300,00, da definirsi comunque compiutamente in funzione delle ore di lavoro svolte e del materiale necessario per le riparazioni del caso.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero per la mancanza di costi da interferenza, essendo la prestazione espletata al di fuori dei locali dell'Amministrazione aggiudicatrice. Tale circostanza esonera anche dalla predisposizione del D.U.V.R.I. secondo gli stessi criteri fissati dall'ANAC (rif. Determina n. 3 del 5 marzo 2008; cfr. parere n. 103 del 27.6.2012).

L'importo offerto dal concorrente si intende remunerativo per tutte le opere, oneri e obblighi contrattuali previsti, per gli oneri per il personale impiegato, oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, costo dello smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile d'impresa e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza.

### **5. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di

lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra l'AC Sassari acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

## **6. PERSONALE E SICUREZZA**

Le attività oggetto del servizio di che trattasi devono essere svolte scrupolosamente, mediante impiego di personale qualificato, di fiducia, munito di tesserino aziendale di riconoscimento, con fotografia, indicante i dati dell'azienda appaltatrice e il proprio nominativo, da tenere sempre in vista.

Durante il servizio il personale è tenuto ad osservare un contegno improntato alla massima riservatezza, correttezza e irreprelibilità.

L'appaltatore è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nel formulare l'offerta l'operatore economico dovrà tenere conto degli oneri derivanti dalle norme in materia di sicurezza, previdenza e assistenza dei lavoratori, e delle condizioni di lavoro e del luogo in cui dovrà essere prestato il servizio.

## **7. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Ai sensi della lett. *dddd*) ed *eeee*), comma 1, dell'art. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, il corrispettivo e la contabilizzazione dei lavori verranno determinati a corpo e a misura. Il pagamento, con cadenza mensile, avverrà entro 30 gg. dalla data ricevimento della fattura elettronica, salvo i tempi tecnici necessari per:

- l'espletamento delle verifiche di legge sulla regolarità contributiva dell'operatore (acquisizione del DURC da parte dell'Ente);
- alla verifica di conformità del servizio secondo i termini di legge ex art. 102, c. 2, del D. Lgs. 50/2016;
- agli adempimenti previsti dalla L.136/2010 (Tracciabilità flussi finanziari).

Conseguentemente, a fronte di tali obblighi, s'impegna a comunicare, entro 7 giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo succitato articolo di legge.

Parimenti, entro lo stesso predetto termine di 7 giorni, si obbliga a comunicare, a mezzo dichiarazione sostitutiva ex art. 47 DPR 28/12/2000, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si avverte che qualora l'appaltatore ponga in essere transazioni finanziarie riconducibili

all'affidamento dei lavori oggetto della presente lettera di invito senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., il relativo contratto s'intenderà risolto.

## **8. DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- 1) l'offerta economica presentata;
- 2) Il Capitolato Speciale d'Appalto, firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria;
- 3) foto aerea con indicazione aree verdi oggetto di manutenzione;
- 4) il patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, L. n. 190/2012;
- 5) il Codice di comportamento dell'AC Sassari.

## **9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della Legge, dei Regolamenti e di tutte le Norme vigenti in materia di servizi pubblici, nonché la completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi il servizio, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Direttore dell'esecuzione, consentono l'immediata esecuzione del servizio.

## **10. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso l'Ente si riserva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

## **11. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni e disposizioni concernenti gli appalti pubblici di pertinenza di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per tutto quanto non specificato nel presente documento.

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi:

a. nomina di un proprio Responsabile Tecnico. La Stazione Appaltante, per comunicare ordini scritti e/o verbali, farà riferimento al Responsabile Tecnico che dovrà, pertanto, garantire la disponibilità nel corso dell'esecuzione dei servizi; in particolare dovrà:

- essere in possesso di un recapito telefonico ed essere reperibile quotidianamente in coincidenza con l'orario di lavoro;

- fornire al personale impiegato indicazioni tecniche, qualitative e organizzative per la buona e corretta condotta dei servizi.

## **12. PENALI**

La reiterata irregolarità del servizio potrà costituire, previa messa in mora dell'Appaltatore, motivo di risoluzione in danno del contratto.

Potranno essere applicate penali in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, nel caso in cui il servizio sia reso in maniera difforme da quanto concordato o in caso di ritardo rispetto alla programmazione concordata con l'Ente.

In ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

## **13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Ente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Sede di cui venga eventualmente in possesso, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

## **14. RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI**

E' obbligo del prestatore di servizi stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00= (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'AC Sassari, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00= (unmilione/00). Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. E' altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nonché di conferire procure all'incasso. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

## **16. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora il prestatore di servizio sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA**

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui l'Appaltatore venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
- in caso di apertura di una procedura concorsuale a carico dell'affidatario;
- inosservanza del divieto di subappalto rispetto alla disciplina contenuta nel presente Capitolato;
- ritardo nell'inizio della gestione del servizio;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata di servizio;
- applicazione di 3 penali per una stessa delle violazioni previste dal presente capitolato;

- ulteriore inadempienza dell'Appaltatore dopo la comminazione di 5 penalità complessive;
- cambiamenti sostanziali e/o significative variazioni dei servizi prestati rispetto alle prescrizioni del presente capitolato;
- altre gravi deficienze e/o irregolarità nell'espletamento della gestione del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Ente, tramite invio con PEC.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Ente di risarcimento per i danni subiti.

L'eventuale impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile all'appaltatore produce gli effetti di cui all'art. 1256 c.c.

## **18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/279 (General data protection regulation o GDPR) i dati personali raccolti per finalità inerenti alla definizione del presente contratto verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, oltre che per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicità previsti, in materia dalle disposizioni di legge e di regolamento.

## **19. ALTRE CLAUSOLE**

L'appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuto, senza pretendere alcun rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, salvi casi di vandalismo riconosciuti dalle parti.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il presente contratto in buona fede (art. 1375 c.c.) con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione sarà obbligato (art. 1176 c.c.) ed osservati i criteri di correttezza.

L'appaltatore è tenuto a conformarsi al Codice di Comportamento dell'Ente, per quanto applicabile.

Ogni controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione o sull'esecuzione del servizio, sarà di esclusiva competenza del Foro di Sassari.

*Sassari, 20/07/2021*

*Il Direttore  
Dr. Alberto Marrone  
(Firmato digitalmente)*

ALLEGATO

*Foto aerea con indicazione aree verdi oggetto di manutenzione*

